

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 488 del 30 dicembre 2019.

“Approvazione disegno di legge: 'Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42” ed, in particolare, l'art.43;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ed, in particolare, l'art. 11;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2: “Bilancio di previsione

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 475 del 17 dicembre 2019:

“Approvazione disegno di legge: 'Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e Rendiconto consolidato di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 482 del 24 dicembre 2019 :

“Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 42, comma 12 – Piano di rientro del disavanzo discendente dal Rendiconto della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 24 dicembre 2019:

“Approvazione disegno di legge: 'Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021”;

VISTO il disegno di legge: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020”, predisposto dall'Assessorato regionale dell'economia;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

di approvare il disegno di legge: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020” nel testo che, unitamente alla relazione, è allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

Il Presidente

ER

MILAZZO

MUSUMECI

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE

*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l'esercizio 2020.*

RELAZIONE

L'articolo 1, comma 1 e 2 autorizza il Governo regionale all'esercizio provvisorio per due mesi del bilancio regionale secondo il Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021, approvato con la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2, con la deroga alla gestione in dodicesimi per le spese previste al comma 2 al fine di consentire la necessaria programmazione annuale dell'attività degli addetti del settore forestale.

In particolare, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dal richiamato principio applicato della contabilità finanziaria riguardante l'esercizio provvisorio, di cui al punto 8 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, che consente che la legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio possa prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2019-2021, di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo 1, comma 3 prevede la proroga delle misure previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, già applicate anche per il triennio 2017/2019 ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28. Si tratta in particolare dei tetti di spesa per i trattamenti onnicomprensivi di pensione, compresi quelli in godimento, in tutto o in parte a carico dell'Amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, per il trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti del settore sanitario (160 migliaia di euro annui), nonché per il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione e degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione (100 migliaia di euro lordi).

L'articolo 2 consente di riportare gradualmente a carico del bilancio regionale gli oneri del mutuo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana per il pagamento dei debiti transatti e non transatti delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, posti a carico del Fondo sanitario con l'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Gli oneri finanziari che gravano annualmente sul Fondo sanitario per effetto di tale disposizione ammontano complessivamente a 127,850 milioni di euro annui. La disposizione, ovviamente, nasceva dalla difficoltà di sostenere tale spesa con risorse regionali, infatti, dalla data di sottoscrizione del mutuo nel 2008, sulla base di accordi con il Governo centrale e previa autorizzazione con deliberazioni del Cipe, le rate dal 2010 al 2015 sono state pagate con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 (FSC).

Tuttavia, anche se la norma non è stata oggetto di impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assisten-

za, nel corso delle periodiche riunioni congiunte, hanno sempre sostenuto che con tale disposizione si è generato l'effetto di sottrarre risorse di Fondo sanitario all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), chiedendone l'abrogazione o comunque la neutralizzazione degli effetti.

In particolare nell'esercizio 2019, come risulta dal verbale del 26 novembre, non è stata resa disponibile la somma di 80.280 migliaia di euro derivante dalla clausola di salvaguardia prevista per l'anno 2019 dall'art. 4 della stessa legge regionale n. 3/2016, che ha congelato provvisoriamente le risorse destinate alle spese di investimento dei comuni (115 mil.) ed all'assistenza alunni disabili (12,850 mil), chiedendo, tra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 6 della l.r. n.3/2016.

Tuttavia, tale somma è stata sbloccata a seguito dell'impegno del Presidente della Regione di porre a carico gradualmente e, interamente a decorrere dall'esercizio 2022, gli oneri del predetto mutuo.

L'articolo 3 interviene in materia di residui passivi e perenti. Con il comma 1 si prevede la cancellazione delle somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2009, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2019, per le quali siano trascorsi i termini per la prescrizione, salvo comunicazione dell'interruzione dei medesimi termini di prescrizione da parte dell'Amministrazione competente.

Con il comma 2 si prevede la cancellazione delle somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2010, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2019, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti.

La disposizione dell'**articolo 4** è finalizzata ad adeguare l'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2020 per gli enti di cui all'Allegato 1 – Parte A della legge regionale n.1/2019 allo stanziamento autorizzato per l'esercizio 2019, per garantire anche con l'applicazione della gestione autorizzata in dodicesimi il pagamento degli emolumenti mensili al personale degli enti medesimi.

Con l'**articolo 5**, a seguito dell'approvazione delle nuove norme di copertura del disavanzo 2018 previste nell'Assestamento 2019 che ridefiniscono le quote di copertura del disavanzo complessivo al 31 dicembre 2018, si abrogano espressamente le disposizioni in contrasto, relative agli esercizi 2020 e 2021.

Le risorse recuperate sono destinate al parziale finanziamento delle maggiori spese di cui alla presente legge.

Con l'**articolo 6** si autorizza la spesa per il funzionamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

Con l'**articolo 7** è istituito un fondo destinato alla compensazione degli effetti negativi, sulle spettanze retributive dell'anno 2019, derivanti dal ripristino parziale delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui allegato 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1.

L'**articolo 8** riepiloga gli oneri discendenti dalla presente legge e individua le relative coperture finanziarie. Tra le coperture rientrano anche le risorse degli esercizi 2020 e 2021 relative al mutuo per l'acquisto di beni immobili di proprietà della società Terme di Acireale S.p.A. in liquidazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della


legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 214903 e capitolo 900002), non più finanziato con la contrazione di mutuo.

Le ulteriori coperture sono individuate nelle disponibilità del capitolo 413370 in quanto eccedenti le quote di cofinanziamento determinate sulla base delle Intese definitive relativamente all'esercizio 2019, nei capitoli 219202 e 217308 in quanto eccedenti il fabbisogno sulla base delle proposte del competente Dipartimento Finanze e Credito ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, nonché nelle risorse recuperate sulla base delle disposizioni dell'articolo 5. Inoltre per l'esercizio 2021 sono utilizzato parte delle disponibilità del fondo speciale di parte corrente per la copertura degli oneri discendenti da provvedimenti legislativi.

Con l'**articolo 9** sono introdotte le variazioni di cui alle allegate Tabella A e Tabella B, contenenti altresì gli effetti della presente legge.

Con l'**articolo 10** si vuole dare continuità, nell'anno 2020, ai rapporti di lavoro del personale dei soppressi patronati scolastici gestiti dalla Città metropolitana di Catania, utilizzando una quota del contributo che verrà concesso alla predetta Città metropolitana in forza dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e ss.mm.ii..

La quota della riserva in argomento è stata calcolata sull'abasse della dotazione del capitolo 191321 del Bilancio della Regione Siciliana sul quale, fino al corrente anno, sono state impegnate le somme destinate al personale di che trattasi in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 9 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2020.

Art. 1

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2020, e comunque non oltre il 29 febbraio 2020, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2020 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2019-2021, di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le variazioni discendenti dalle disposizioni della presente legge.

2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 23, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8 Missione 20 - Programma 3 (capitolo 215746), Missione 16 - Programma 1 (capitolo 156604) e alla Missione 9 - Programma 5 (capitolo 150514).

3. Ai fini del contenimento della spesa previsto dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 sono confermate per il triennio 2020-2022, con esclusione degli incrementi derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva. Restano ferme le disposizioni previste dai rimanenti commi del medesimo articolo.

Art. 2

Trasferimenti al bilancio regionale di oneri del settore sanitario

1. All'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 le parole "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016" sono sostituite dalle parole "Per gli esercizi finanziari 2016-2021, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2";
- dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"2. Gli oneri di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 2020 per l'importo di euro 40.000.000,00 e per l'esercizio finanziario 2021 per l'importo di euro 80.000.000,00 sono posti a carico del bilancio della Regione.

3. *A decorrere dall'esercizio finanziario 2022 gli oneri annui del mutuo di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio della Regione.*"

Art. 3

Disposizioni in materia di residui passivi perenti

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2009, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2019, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'Amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2010, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2019, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

Art. 4

Modifiche all'Allegato 1 – Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 1 – Parte A dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 per le finalità di cui alle sottoelencate leggi regionali sono incrementate per l'esercizio finanziario 2020 degli importi a fianco di ciascuna indicati:

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amministrativa	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	
								2020
PARTE A								
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	12	2	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.	1.200.000,00
L.R. 98/1981 art.39-39 BIS	9	5	1	12	2	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.	3.400.000,00
L.R. 1/1993 art.1	5	2	1	13	2	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	395.000,00
L.R. 19/1986 artt. 1-4	5	2	1	13	2	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA.	2.807.243,81
L.R. 19/1986 art.17	5	2	1	13	2	377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.	959.273,99
L.R. 1/1993 art.1	5	2	1	13	2	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	635.349,77
L.R. 21/1994 artt.1-2	5	2	1	13	2	377726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	145.036,81
L.R. 33/1966	5	2	1	13	2	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001)	2.017.495,90
L.R. 7/1972 art.11	5	2	1	13	2	473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48008)	1.692.530,11

Art. 5

Abrogazione e modifiche di norme

1 Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 le parole "ad euro 79.379.130,66 per l'esercizio finanziario 2020 e ad euro 71.609.771,79 per l'esercizio finanziario 2021" sono soppresse.

2 Al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2018, n.21 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- le parole "e ad euro 62.946.579,53 per l'esercizio finanziario 2020" sono soppresse;
- la lettera b) è soppressa.

Art. 6

Rifinanziamento leggi di spesa

2 Per le finalità di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 500 migliaia di euro per il funzionamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale (Missione 9, Programma 2, capitolo 442545).

Art. 7
Fondo di compensazione esercizio 2019

1. Al fine di evitare incrementi per interessi e spese processuali è istituito un fondo di euro 15.967.980,56 destinato alla compensazione degli effetti negativi, prioritariamente sulle spettanze retributive dell'anno 2019 e sui contributi di cui alle leggi regionali 16 maggio 1978, n. 8 e 17 maggio 1984 n. 31, derivanti dal ripristino parziale delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui Allegato 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall'applicazione del presente comma.

Art. 8
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge sono riepilogati nella seguente tabella:

DISPOSIZIONI FINANZIARIE	CAPITOLO	2020	2021
Art. 2 - Trasferimenti al bilancio regionale di oneri del settore sanitario - (cap. NI)	N.I. - SPESA	40.000.000,00	80.000.000,00
Art. 4 - Modifiche all'Allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 - (cap. 443302)	443302	1.200.000,00	0,00
Art. 4 - Modifiche all'Allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 - (cap. 443305)	443305	3.400.000,00	0,00
Art. 4 - Modifiche all'Allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 - (cap. 377314)	377314	395.000,00	0,00
Art. 4 - Modifiche all'Allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 - (cap. 377316)	377316	2.807.243,81	0,00
Art. 4 - Modifiche all'Allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 - (cap. 377317)	377317	959.273,99	0,00
Art. 4 - Modifiche all'Allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 - (cap. 377318)	377318	635.349,77	0,00
Art. 4 - Modifiche all'Allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 - (cap. 377726)	377726	145.036,81	0,00
Art. 4 - Modifiche all'Allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 - (cap. 473707)	473707	2.017.495,90	0,00
Art. 4 - Modifiche all'Allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 - (cap. 473708)	473708	1.692.530,11	0,00
Art. 5 - Abrogazione e modifiche di norme - (cap. 147303)	147303	47.924.228,41	47.924.228,41
Art. 5 - Abrogazione e modifiche di norme - (cap. 147320)	147320	12.790.000,00	12.790.000,00
Art. 5 - Abrogazione e modifiche di norme - (cap. 147326)	147326	8.795.000,00	8.795.000,00
Art. 5 - Abrogazione e modifiche di norme - (cap. 313727)	313727	8.812.773,84	1.063.432,00
Art. 5 - Abrogazione e modifiche di norme - (cap. 214903)	214903	534.566,41	514.549,38
Art. 5 - Abrogazione e modifiche di norme - (cap. 900002)	900002	522.562,00	522.562,00
Art. 6 - Rifinanziamento leggi di spesa - L.R. n. 9/2015 art. 91 - (cap. 442545)	442545	500.000,00	0,00
Art. 7 - Fondo di compensazione esercizio 2019	NI	15.967.980,56	0,00
		149.099.041,61	151.609.771,79

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge per gli esercizi 2020 e 2021, di cui al comma 1, si fa fronte mediante le entrate e la riduzione delle spese riepilogate nella seguente tabella.

COPERTURE FINANZIARIE	CAPITOLO	2020	2021
L.R. n. 1/2019 Art. 10, commi 1-2 Art. 5 - <i>Abrogazione e modifiche di norme</i> – (cap. 215741)	215741	0,00	-86.620.148,60
L.R. n. 13/2019 Art. 12, comma 1, lett. d) Art. 5 - <i>Abrogazione e modifiche di norme</i> – (cap. 215767)	215767	-62.946.579,53	0,00
L.R. n. 1/2019 Tab. A - Fondo speciale di parte corrente - cap. 215704 - accantonamento 1001	215704	0,00	-29.454.422,76
Interessi e spese discendenti da operazioni finanziarie – (cap. 214903)	214903	-534.566,41	-514.549,38
Quota capitale di ammortamento discendente da operazioni finanziarie - (cap. 900002)	900002	-522.562,00	-522.562,00
Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale del fondo sanitario – (cap. 413370)	413370	-47.826.785,00	-34.498.089,05
Restituzioni e rimborsi di imposte dirette e relative addizionali – (cap. 219202)	219202	-18.000.000,00	0,00
Rimborsi allo Stato di quote del maggior gettito della tassa automobilistica - (cap. 217308)	217308	-19.268.548,67	0,00
		-149.099.041,61	-151.609.771,79

Art. 9

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate Tabella A e Tabella B, contenenti altresì gli effetti della presente legge.

Art. 10

Rapporti di lavoro del personale dei soppressi patronati scolastici gestiti dalla Città metropolitana di Catania

1. Per l'esercizio finanziario 2020 la Città metropolitana di Catania destina una quota del contributo ex articolo 2, comma 1 della legge regionale 9 maggio 2017, n.8 e successive modifiche ed integrazioni, fino ad euro 1.220.000,00 per la finalità di cui alla legge regionale 5 maggio 1982, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2020.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'ASSESSORE
ARMAO



TABELLA A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	AMMINE	RUBRICA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		NOMENCLATORE
							2020	2021	
3	500	99	4	2	7690	RECUPERO RISORSE A SEGUITO APPROVAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA RIPARTIZIONE IN TRENTA ESERCIZI DELLA COPERTURA DEL DISAVANZO ECCEDENTE LE QUOTE DI CUI AL COMMA 874 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145	-79.379.130,66	0,00	5
TOTALE ENTRATA							-79.379.130,66	0,00	

TABELLA B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	AMMINE	RUBRICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI		NOMENCLATORE
							2020	2021	
13	1	1	11	2	N.I. - SPESA	INTEGRAZIONE DEL FONDO SANITARIO A COMPENSAZIONE DI PARTE DEGLI ONERI DEL PRESTITO CONTRATTO CON LO STATO AI SENSI DELL'ACCORDO STIPULATO IN DATA 31/07/2007, PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITA', DESTINATO ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI FINANZIARI E COMMERCIALI, TRANSATTI E NON TRANSATTI A CARICO DEL FONDO SANITARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016, N.3	40.000.000,00	80.000.000,00	2
9	5	1	12	2	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.	1.200.000,00	0,00	4
9	5	1	12	2	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.	3.400.000,00	0,00	4
5	2	1	13	2	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	395.000,00	0,00	4
5	2	1	13	2	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA.	2.807.243,81	0,00	4
5	2	1	13	2	377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.	959.273,99	0,00	4
5	2	1	13	2	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	635.349,77	0,00	4
5	2	1	13	2	377726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'.	145.036,81	0,00	4
5	2	1	13	2	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001).	2.017.495,90	0,00	4
5	2	1	13	2	473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48008).	1.692.530,11	0,00	4
16	1	1	10	5	147303	CONSORZI DI BONIFICA	47.924.228,41	47.924.228,41	5
16	1	1	10	5	147320	CONSORZI DI BONIFICA PROROGA CONTRATTI DI LAVORO E GARANZIE	12.790.000,00	12.790.000,00	5
16	1	1	10	5	147326	CONSORZI DI BONIFICA OPERAZIONI DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.	8.795.000,00	8.795.000,00	5
12	4	1	6	3	313727	ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI A VALERE SUL FONDO UNICO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE PER LA FUORIUSCITA DEI SOGGETTI APPARTENENTI AL BACINO "PIP - EMERGENZA PALERMO". (PARTE CAP. 183799)	8.812.773,84	1.063.432,00	5
50	1	1	4	2	214953	INTERESSI E SPESE DISCENDENTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI COERENTI CON L'ARTICOLO 3, COMMA 16, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350. (SPESE OBBLIGATORIE).	0,00	0,00	5-8
50	2	4	4	2	900002	QUOTA CAPITALE DI AMMORTAMENTO DISCENDENTE DA OPERAZIONI FINANZIARIE PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI COERENTI CON L'ARTICOLO 3, COMMA 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350. (SPESE OBBLIGATORIE).	0,00	0,00	5-8
9	2	1	12	2	442545	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA PER IL SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZA REGIONALE	500.000,00	0,00	6
20	3	1	4	2	NI	FONDO PER MITIGARE GLI EFFETTI DEL MANCATO RIPRISTINO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELL'ANNO 2019	15.967.980,56	0,00	7
1	3	1	4	2	215741	FONDO ACCANTONAMENTO CORRISPONDENTE ALLE RIDUZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2019.	-79.379.130,66	-86.620.148,60	5
1	3	1	4	2	215767	FONDO DESTINATO AL RIPRISTINO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2019, N.1 AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA L.R.13/2019	-62.946.579,53	0,00	5
20	3	1	4	2	215704	FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO - SPESE CORRENTI. (EX CAP. 21257)	0,00	-29.454.422,76	8
13	1	1	11	2	413370	SPESE DESTINATE A FINANZIARE LA COMPARTECIPAZIONE REGIONALE DELLE QUOTE A DESTINAZIONE VINCOLATA ECCETTO QUELLA RELATIVA AGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE INDICATI DAL PIANO	-47.826.785,00	-34.498.089,05	8
1	4	1	4	3	219202	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE E RELATIVE ADDIZIONALI (SPESE OBBLIGATORIE)(EX CAP. 21801)	-18.000.000,00	0,00	8
1	4	1	4	3	217308	RIMBORSI ALLO STATO DI QUOTE DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 235 E 322 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N.296. (SPESE OBBLIGATORIE)	-19.268.548,67	0,00	8
TOTALE SPESA							-79.379.130,66	-0,00	